

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA 112

ORIGINALE

OGGETTO: - Ratifica contratto di partenariato per la realizzazione dell'evento formativo regionale: "Rianimazione neonatale".

In data **05 MAR. 2014** presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio;
Su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Azienda è accreditata al sistema regionale ECM quale Provider provvisorio n.20 per la realizzazione di eventi formativi in modalità residenziale e sul campo;

CHE la D.ssa Cirisano Anastasia, in qualità di Direttore ff. dell'unità operativa aziendale di Pediatria-Neonatologia-Tin, con nota prot. n.11047 del 18 febbraio u.s. ha comunicato di aver predisposto un evento formativo dal titolo "Rianimazione neonatale" da rivolgere al personale della predetta unità operativa con le finalità di perfezionare le competenze individuali, rispetto alle conoscenze e tecniche di rianimazione neonatale, e di implementare l'assessment dell'organizzazione dell'unità operativa, sottoponendo contestualmente all'attenzione l'opportunità di poter accreditare l'evento al sistema regionale ECM attraverso il Provider aziendale, onde garantire ai partecipanti anche i correlati crediti formativi;

CHE l'evento di cui trattasi, così come espressamente riportato nella nota di cui sopra, sarà realizzato con la compartecipazione scientifica ed organizzativa della SOOFT Italia SpA divisione NEOOX, con sede legale in Montegiorgio (AP), C.da Molino n. 17, C.F. e/o P. IVA 01624020440;

CONSIDERATTO che il Direttore Generale ha formalizzato l'accoglimento dell'istanza in parola, agli atti dell'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale aziendale, con l'autorizzazione delle spese relativamente alla tassa di iscrizione al sistema regionale ECM pari complessivamente ad €337,48;

CHE, conseguentemente, il Responsabile di tale unità operativa ha provveduto a regolarizzare detta richiesta mediante la stipula di specifico e formale accordo di partenariato scientifico, così come prevede la regolamentazione nazionale e regionale in materia;

RISCONTRATA la validità di detta azione formativa rispetto ai predetti obiettivi,

nonché la confacente impostazione metodologica ed organizzativa;
RITENUTO di doversi impegnare per la sua realizzazione ed organinnazione e conseguentemente procedere all'accreditamento della stessa presso il sistema regionale ECM;
VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;
VISTE le leggi vigenti in materia;

DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO che la D.ssa Cirisano Anastasia, in qualità di Direttore ff. dell'unità operativa aziendale di Pediatria-Neonatologia-Tin, con nota prot. n.11047 del 18 febbraio u.s. ha comunicato di aver programmato, con la compartecipazione scientifica ed organizzativa della SOOFT Italia SpA divisione NEOOX, con sede legale in Montegiorgio (AP), C.da Molino n. 17, C.F. e/o P. IVA 01624020440, un evento formativo dal titolo "Rianimazione neonatale" dedicato al personale della predetta unità operativa con le finalità di perfezionare le competenze individuali, rispetto alle conoscenze e tecniche di rianimazione neonatale, e di implementare l'assessment dell'organizzazione dell'unità operativa in parola;

DARE ATTO che contestualmente ha sottoposto all'attenzione l'opportunità di poter accreditare l'evento al sistema regionale ECM attraverso il Provider aziendale, onde garantire ai partecipanti anche i correlati crediti formativi;

DARE ATTO che il Direttore Generale ha formalizzato l'accoglimento dell'istanza, con l'autorizzazione delle spese relativamente alla sola tassa di iscrizione al sistema regionale ECM pari complessivamente ad €.337,48;

DARE ATTO che il Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale ha ufficializzato l'accettazione della richiesta de quo mediante la stipula di specifico e formale accordo di partenariato scientifico con la richiamata SpA, così come prevede la regolamentazione nazionale e regionale in materia;

DARE ATTO che gli eventuali restanti costi, così come specificato all'art.6 del predetto accordo, saranno garantiti esclusivamente dal Soggetto Partner;

RATIFICARE l'accordo di partenariato scientifico di cui sopra, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato esclusivamente alla realizzazione dell'evento in argomento;

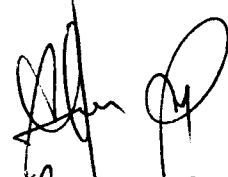
AUTORIZZARE, conseguentemente, l'accreditamento dell'evento formativo di cui trattasi al sistema regionale ECM, che si svolgerà presso la biblioteca del presidio ospedaliero aziendale nei giorni 28 e 29 marzo p.v.;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Ragioneria e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

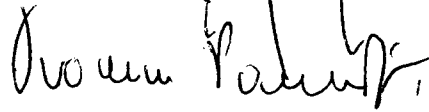
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



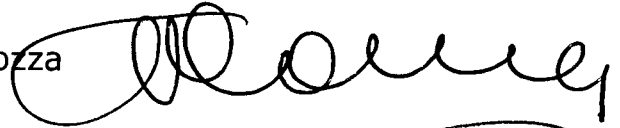
Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



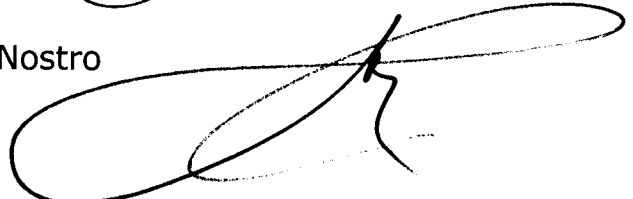
Il Direttore Sanitario: Dr. Francesco Paravati



Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Cozza



Il Direttore Generale: Prof. Rocco Antonio Nostro

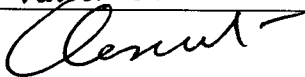


UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 05 MAR. 2014 con prot. Segr. Gen. n. 026 del 05 MAR. 2014 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

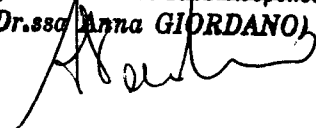
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



CONTRATTO DI PARTNARIATO SCIENTIFICO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'**Azienda Sanitaria Provinciale**, con sede legale in Crotone, presso Centro Direzionale il "Granaio" alla Via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio, CAP 88900, C.F. e/o P. IVA 01997410798, in persona del rappresentante legale in carica Dott. Rizzuto Alfonso, nato a Verzino (KR) il 26 luglio 1951, Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale munito degli occorrenti poteri in forza di procura di rappresentanza da parte del Direttore Generale datata 04 maggio 2011 (di seguito "**Provider**")

E

La **SOOFT Italia SpA divisione NEOOX**, con sede legale in Montegiorgio (AP), C.da Molino n. 17, CAP 63833, C.F. e/o P. IVA 01624020440, in persona del rappresentante legale in carica Dott. Cacciatore Aurelio nato a Napoli (NA) il 01/01/1960, munito degli occorrenti poteri in forza di legale rappresentante pro tempore (di seguito "**Partner Scientifico**")

Di seguito singolarmente/collettivamente indicate come "la Parte/le Parti"

PREMESSO CHE

- a) **il Provider** è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) **il Partner Scientifico**, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "**Regolamento**"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, l'evento dal titolo "**Rianimazione neonatale**", che sarà realizzato nei giorni 28 e 29 marzo 2104, così come esplicitato nel progetto allegato;
- c) **le Parti**, nel rispetto del Regolamento di cui sopra, in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dell'evento di cui alla lett. b), sono disponibili a collaborare per la sua realizzazione;
- d) **le Parti**, riconoscendo espressamente che l'attività formativa da realizzare attraverso l'evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario nel rispetto delle proprie finalità e della normativa e deontologia applicabili ai programmi degli eventi di Educazione Continua in Medicina (ECM), intendono definire termini e condizioni per la collaborazione al riguardo;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto e generalità

- 1.1 **le Parti** concordano che le presenti condizioni contrattuali, in linea con le disposizioni vigenti in materia di ECM, regolano il loro rapporto di collaborazione con specifico riferimento all'evento citato al punto b) delle premesse;
- 1.2 i patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra **le Parti** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto;
- 1.3 **le Parti** con la sottoscrizione del presente accordo danno atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo;
- 1.4 il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza tra **le Parti** e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra;
- 1.5 tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'evento, rimane di proprietà esclusiva **del Provider**.

2. Obblighi bilaterali

- 2.1 **le Parti** si impegnano ad organizzare l'evento di cui al punto b) delle premesse, adottando le regole di correttezza e trasparenza, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM;
- 2.2 **le Parti** sono responsabili dell'organizzazione dell'evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso;
- 2.3 **le Parti** dichiarano che l'organizzazione scientifica dell'evento è condotta dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza;
- 2.4 **le Parti** attestano che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali di eventuali sponsorizzazioni;
- 2.5 **le Parti** garantiscono l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'evento, nonché l'osservanza delle regole di trasparenza in materia di sponsorizzazioni;
- 2.6 **le Parti** assicurano il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";
- 2.7 interesse **delle Parti** è quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione;
- 2.8 al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'evento, **le Parti** dichiarano fin d'ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'evento;
- 2.9 **le Parti** dichiarano che l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'evento verranno mantenuti riservati e non utilizzati a fini commerciali.

3. Obblighi del Provider

- 3.1 **il Provider**, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle circolari applicabili all'Educazione Continua in Medicina, si obbliga:
 - a) a svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" nonché ai sensi dell'art.48, comma 25, del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326;
 - b) ad accertarsi che il docente, dipendente pubblico percettore di onorario per i suoi servizi professionali, abbia provveduto a richiedere presso l'Ente pubblico suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, se dovuta, in conformità alla normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01;
 - c) a provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione continua, utilizzando le risorse di cui al successivo 6.1;
 - d) a inserire l'evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzano la manifestazione;
 - e) ad effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner Organizzativo ai sensi del relativo contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;
- 3.2 **il Provider** si impegna, altresì, a conservare per almeno 5 anni il materiale correlato all'evento realizzato direttamente e/o per tramite di Partner Organizzativo;
- 3.3 **il Provider** dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina;
- 3.4 con il presente contratto **il Provider** autorizza il Partner Scientifico ad utilizzare il proprio logo apposto sul materiale informativo e didattico.

4. Obblighi del Partner Scientifico

- 4.1 con il presente contratto **il Partner Scientifico** si obbliga a svolgere le attività che si rendono necessarie per la buona riuscita dell'evento in nome e per conto del Provider, in particolare a:

- a) fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM;
- b) collaborare con il Provider nella definizione dei contenuti scientifici dell'evento e nella individuazione di eventuali Sponsor;
- c) indicare al Provider eventuali docenti di comprovata esperienza scientifica rispetto alle tematiche dell'evento;
- g) partecipare alla distribuzione documentazione informativa dell'evento;
- 4.2 con il presente contratto **il Partner Scientifico** autorizza il Provider ad utilizzare il proprio logo apposto sul materiale informativo e didattico;
- 4.3 ove, in relazione all'evento di cui al presente contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner Scientifico, ferma restando la responsabilità tanto delle Parti nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ciascuno per la propria competenza, **il Partner Scientifico** sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo - comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine;
- 4.4 **il Partner Scientifico**, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

5. Costi e Corrispettivi

- 5.1 **Il Partner Scientifico** si impegna a concorrere direttamente alle spese necessarie per l'espletamento dell'evento;
- 5.2 **il Provider** concorre direttamente all'attuazione dell'evento con le risorse economiche espressamente dichiarate nell'atto di approvazione dell'evento;
- 5.3 **le Parti** garantiscono e dichiarano che il Responsabile Scientifico dell'evento, i singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata non trarranno alcun vantaggio diretto dalle sponsorizzazioni dell'evento se non per quanto concerne l'eventuale compenso pattuito a fronte della prestazione erogata;

6. Durata e Scioglimento del Contratto

- 6.1 il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'evento.
- 6.2 **il Provider** potrà recedere senza preavviso dal presente contratto nei confronti del Partner Scientifico qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente;
- 6.3 **il Partner Scientifico**, qualora concorrano gravi motivi, potrà recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data di realizzazione dell'evento;
- 6.4 in caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'evento, **le Parti** dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto;
- 6.5 oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore;

7 Limitazioni di responsabilità

- 7.1 la stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla realizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, o corresponsabilità fra **le Parti**, e nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro;
- 7.2 **le Parti**, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito ECM, così come previsto dal "Regolamento".

8. Confidenzialità e riservatezza

- 8.1 con la sottoscrizione del presente contratto, **ciascuna Parte** consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti;
- 8.2 **le Parti** dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dello stesso saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- 8.3 **le Parti** prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- 8.4 resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà **il Provider** in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne il Partner Scientifico da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'evento e/o da terzi;
- 8.5 **le Parti** dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider e dal Partner Scientifico alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.

9. Rispetto normativa vigente

- 9.1 **le Parti** si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia di sponsorizzazione di attività/eventi (D.Lgs. n.219 del 19 Giugno 1999 e s.s.m.i) nonché nel rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D.Lgs. N.231 dell'8 giugno 2001.

10. Foro competente e aspetti legali

- 10.1 tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Crotone;
- 10.2 le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A. e qualora se ne richiede la registrazione le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico della Parte richiedente.

11. Varie

- 11.1 le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 11.2 al presente contratto ed ai relativi allegati non potrà essere apportata alcuna modifica senza preventivo accordo scritto tra **le Parti**;
- 11.3 qualsiasi comunicazione fra **le Parti** avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

a) quanto al Provider:

Dott. Alfonso Rizzuto

Ufficio Formazione Professionale

Azienda Sanitaria Provinciale

L.tà Papaniciaro Plesso ex CIAPI

88900 Crotone

e-mail: formazione@asp.crotone.it; Pec: formazione@pec.asp.crotone.it

b) quanto a Partner Scientifico:

Dott. Cacciatore Aurelio

via P. Giannone n.33/A

80141 Napoli

e-mail: aurelio.cacciatore@neooox.it

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

12. Rinvio

12.1 per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.

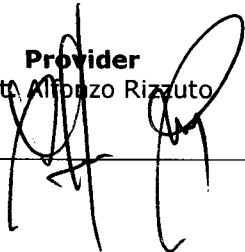
13. Negoziations

13.1 **le Parti** si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone li 22/02/2014

Provider
Dott. Alipio Rizzuto



Partner Scientifico
Dott. Cacciatore Aurelio

